

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla proroga delle attività esattoriali, disposta dal DL n. 129/2020.

Premessa

Il D.L. 129/2020, pur nella sua essenzialità – rappresentata da soli due articoli – pone rimedio all’assenza di una misura tanto attesa in sede di conversione del Decreto di Agosto (DL 104/2020) e che aveva deluso le aspettative di una vasta platea di operatori economici, ovvero la “proroga delle attività di riscossione” scaduta lo scorso 15 ottobre 2020.

L’art. 68 del DL 18/2020, è stato oggetto di una pluralità di proroghe nel corso di questo tormentato anno di emergenza sanitaria ed economica – situazione peraltro lontana dall’essersi risolta su entrambi i fronti – tanto che l’originaria scadenza del **31 maggio 2020** è stata oggetto di differimento al successivo **31 agosto 2020**, ad opera dell’art. 154 D.L. 34/2020, e poi al **15 ottobre 2020** con l’art. 99 del D.L. 104/2020.

La recrudescenza della pandemia ha quindi indotto l’Esecutivo a varare, in urgenza, un apposito decreto finalizzato ad assicurare una nuova parentesi di respiro, sul versante della ripresa dell’attività di riscossione, al tessuto economico nazionale al quale, nello stesso tempo, si stanno imponendo delle nuove importanti restrizioni al normale svolgimento delle attività economiche stesse.

Oggetto della proroga

Oggetto della proroga in commento sono tanto alcuni termini di versamento quanto le stesse attività di notifica di nuove cartelle esattoriali, relativamente alle quali la stessa Agenzia Entrate Riscossione aveva annunciato di aver pronte qualcosa come undici milioni di notifiche da effettuare.

Nel dettaglio sono **sospesi i termini di pagamento** relativi a:

1. cartelle esattoriali emesse dall'Agente della Riscossione;
2. avvisi di accertamento ed avvisi di addebito Inps;
3. atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane;
4. atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti Territoriali;
5. atti esecutivi emessi dagli EE.LL. .

L'Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi CM 25/2020, paragrafo 3.9.2, ha avuto modo di circostanziare gli "effetti positivi", per i contribuenti, derivanti dalla sospensione dell'attività di riscossione, **effetti che si traducono in una sospensione:**

- a) dei termini di pagamento, e della conseguente attività di recupero, anche coattivo, relativamente ai carichi **affidati** agli Agenti della Riscossione ad opera dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli, dell'Inps e degli Enti Locali (ex art. 1 c. 792 L. 160/2019);
- b) della notifica di nuove cartelle esattoriali, e relativa attività di recupero, per carichi affidati prima o durante il periodo di sospensione;
- c) delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione. Il tutto abbinato ad un congelamento nella maturazione degli interessi moratori durante tutto il periodo di sospensione.

Alla luce di quanto disposto dalla norma in commento, il pagamento di quanto dovuto durante il periodo di sospensione (8 marzo – 31 dicembre 2020) dovrà essere corrisposto in unica soluzione entro il prossimo **31 gennaio 2021**.

Piani di rateazione presenti e futuri

Poiché è logico attendersi che molti operatori si potrebbero trovare in obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento come sopra differito, è estremamente consigliabile

procedere alla presentazione di una **istanza di rateazione**, entro il prossimo **31 dicembre**, al fine di scongiurare le procedure esecutive, che potrebbero scattare successivamente al prossimo 31 gennaio 2021, e nel contempo fruire della misura di favore prevista per i piani di rateazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli che saranno approvati entro il prossimo 31 dicembre, come previsto dell'art. 154 DL 34/2020: l'estensione da 5 a 10 del numero delle rate non pagate, anche non consecutive, per decadere dalla rateazione concessa.

Proroga termini decadenza/prescrizione

Come "contrappasso" alle misure di favore adottate per i contribuenti, anche l'Agente della Riscossione ha ottenuto un allungamento dei termini di decadenza e prescrizione **in scadenza nell'anno 2021**.

Nello specifico sono stati prorogati di **un anno** i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a fronte di:

- a) dichiarativi presentati nell'anno 2018, per le somme ascrivibili all'attività di cui all'art. 36-bis,
- b) (dichiarazioni relative ai sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;
- c) dichiarativi presentati nel 2017 e 2018 per le somme connesse alle attività di cui all'art. 36-ter.

Di rilievo è la proroga di **due anni**, ex art. 12 c. 2 D.Lgs. 159/2015, concessa a favore dell'Agente della Riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento i cui termini scadevano originariamente nel **corso dell'anno 2020**, misura questa già a suo tempo fortemente criticata in occasione della prima stesura del D.L. 18/2020.

Rottamazione Ter/Saldo e stralcio

La proroga in commento non tocca invece il termine di differimento relativo ai versamenti dovuti per la cosiddetta "rottamazione ter" e per il "saldo e stralcio": i versamenti non corrisposti alle originarie scadenze dell'anno 2020 dovranno essere

effettuati in unica soluzione entro il **prossimo 10 dicembre 2020**, senza potersi avvalere della tolleranza dei "cinque giorni".

Cordiali saluti

TBG STUDIO